



**CITTÀ DI TORREMAGGIORE**  
**PROVINCIA DI FOGGIA**

10/03/2010

***C O P I A***

<b>PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE.-</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>24</b>
	<i>Data</i>	<b>09/03/2010</b>
	<i>Seduta Nr.</i>	<b>3</b>

L'anno DUEMILADIECI questo giorno NOVE del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Prefettizio DOTT. LUCCHESI GIOVANNI, assistito dal Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**  
**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE.-**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha espresso rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere favorevole;
- il Segretario Generale su richiesta del Commissario Prefettizio, ha espresso il parere di legittimità favorevole;

**VISTO** l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituiva a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

**CONSIDERATO** che, grazie al sopra menzionato decreto, i Comuni potevano stabilire un’aliquota variabile (così detta addizionale opzionale) da applicare all’IRPEF, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo massimo pari a 0,2 percentuali;

**VISTA** la deliberazione consiliare n.32 del 31.03.99 con la quale l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche veniva fissata in 0,2 punti percentuali;

**VISTA** la deliberazione consiliare n.1 del 29.02.2000 con la quale l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche veniva incrementata di 0,2 punti percentuali, restando fissata in complessivi 0,4 punti percentuali;

**CONSIDERATO:**

- che l’art. 1, comma 3, del sopra menzionato decreto, così come modificato dall’art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’ addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- che l’art. 1, comma 4, del sopra menzionato decreto, così come modificato dall’art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), prevede che il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell’acconto del trenta per cento, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno precedente ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

**VISTO:**

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**EVIDENZIATO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 ha prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;

**VISTO** il c. 30 dell'art.77 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 che ha sospeso per il triennio 2009/2011 il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

**PROPONE**

1. proporre per l'anno 2010, l'applicazione dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuali;
2. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**Assunti i poteri di Giunta Municipale;**

- 1) **VISTA** la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

- 2) **RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;**
- 3) **VISTI i pareri espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole,**
- 4) **VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità – favorevole.**

**D E L I B E R A**

- **è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra,**
- **dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali;**
- **dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**  
F.to DOTT. LUCCHESI GIOVANNI

**II SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/03/2010 al 25/03/2010 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 10/03/2010

**II SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.***

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Addì,.....

**II SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li .....

**II SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE